



COMUNE DI MONTALCINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 23/10/2012 ore 21:15
 presso il palazzo storico di Piazza del Popolo
 Sessione – seduta straordinaria

Presiede FRANCESCHELLI SILVIO Presidente – Assiste la Dott. ssa MARRA ANTONELLA Segretario Comunale

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 10 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 1 come segue:

- | | | |
|-----|----------------------|---------------|
| 1. | FRANCESCHELLI SILVIO | - Sindaco |
| 2. | BATIGNANI PAOLO | - Consigliere |
| 3. | BERNAZZI GIULIANO | - Consigliere |
| 4. | CESARINI CLAUDIO | - Consigliere |
| 5. | FERRETTI BIANCA | - Consigliere |
| 6. | GALLUZZI STEFANIA | - Consigliere |
| 7. | GIANNELLI CATERINA | - Consigliere |
| 8. | MEIATTINI SONIA | - Consigliere |
| 9. | MIGNARRI ANDREA | - Consigliere |
| 10. | NAFI ALESSANDRO | - Consigliere |
| 11. | SALADINI MARZIO | - Consigliere |

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	

Sono presenti gli assessori non consiglieri: PANTOSTI ALESSIO FURI PAOLA

Scrutatori:

Atto n° **59**

Seduta del **23/10/2012**

OGGETTO: ART. 13 D.L. 6/12/2011 CONVERTITO IN LEGGE 214/2011 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica, ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere **FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Il Sindaco Presidente relaziona in merito al presente adempimento evidenziando che rispetto alle previsioni ministeriali sembra che vi siano delle minori entrate per circa 100.000 euro. Il Comune ha però un accantonamento di circa 180.000 euro per far fronte proprio ad eventuali minori entrate.

Prende la parola il C. Cesarini evidenziando che nel regolamento non ci sono indicazioni relative alle fasce di reddito e chiede se si prevede di disciplinarle.

Il Sindaco rappresenta che trattasi al momento di un tributo ancora incerto e, pertanto, è necessario stabilizzare i dati. Esprime, comunque, la volontà politica di intervenire sulle fasce di reddito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato il Dec. Leg.vo 446/1997 che detta disposizioni inerenti l'esercizio del potere regolamentare attribuito a Comuni e Province;

Visto a tal proposito l'art. 52 comma 1 di detto Decreto che testualmente recita: "Le province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Visto il comma 2 del Decreto sopra citato il quale prevede che entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione tale Regolamento debba essere inviato al Ministero dell'Economia e Finanze;

Visto il D.L. n° 201/2011 art. 13 così come convertito in Legge 214/2011, che al comma 12 bis stabilisce il termine per i provvedimenti comunali riguardanti l'Imposta Municipale Unica che vengono fissati nel 31 ottobre 2012;

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n° 8 del 27/04/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Ici;

Ritenuto, procedere all'approvazione del Regolamento IMU (Imposta Municipale Unica) riguardante l'anno 2012 e successivi, il quale si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che sono stati espressi i pareri ai sensi art. 49 D.Leg.vo 267/2000 che vengono allegati al presente atto;

Con voti favorevoli 7, astenuti 3 (Batignani, Cesarini, Galluzzi) resi nelle forme di legge da 10 consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

- 1- Di approvare il REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA composto da 20 articoli progressivamente numerati che del presente atto si intende farne parte integrante e sostanziale;
- 2- Trasmettere il presente atto una volta pubblicato, al Ministero delle Finanze così come previsto dall'art. 13 comma 13bis del D. L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti favorevoli 7, astenuti 3 (Batignani, Cesarini, Galluzzi) resi nelle forme di legge da 10 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. ssa MARRA ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal 09/11/2012 al 24/11/2012 N° Regis. _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
F.to MARRA ANTONELLA

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA': 23/10/2012

Il Segretario Comunale
F.to MARRA ANTONELLA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARRA ANTONELLA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

del

INDICE

TITOLO I – Disposizione Generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Terreni Agricoli – Esenzione dall'imposta
- Art. 3 Aree Fabbricabili
- Art. 4 Abitazione Principale – Definizione
- Art. 5 Pertinenze dell'abitazione principale
- Art. 6 Agevolazioni
- Art. 7 Agevolazioni e relativi adempimenti

TITOLO II - Versamenti

- Art. 8 Versamenti
- Art. 9 Determinazione delle aliquote e riscossione
- Art. 10 Importi minimi per versamenti
- Art. 11 Misura degli interessi
- Art. 12 Rateizzazione dell'imposta
- Art. 13 Modalità di riscossione e versamenti
- Art. 14 Rimborsi di modica entità
- Art. 15 Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree
- Art. 16 Rimborsi
- Art. 17 Compensazione

TITOLO III - Controlli

- Art. 18 Attività di controllo
- Art. 19 Modalità di notificazione
- Art. 20 Entrata in vigore

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'imposta municipale propria, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione.
2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

Art. 2 - Terreni agricoli – Esenzione dall'imposta

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, i terreni agricoli del Comune di Montalcino sono esenti dall'imposta così come previsto dall'art. 7, lett. h) del D. Lgs. 504/92, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011.

Art. 3 - Aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in relazione a quanto previsto all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 23/2011 al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma successivo, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.
2. La Giunta Comunale determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data della sua adozione.
3. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
4. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
5. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

Art.4 - Abitazione principale – definizione

Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Art. 5 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

Art. 6 – Agevolazioni

Sono soggette alla stessa aliquota e a detrazioni previste per l'abitazione principale:

a) la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione.

Sono invece soggette ad aliquota ordinaria ma con la detrazione d'imposta di € 200 le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

Art. 7 – Agevolazioni e relativi adempimenti

Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e la detrazione di imposta vengono individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni previste dal presente regolamento.

Titolo.II - Versamenti

Art. 8 Versamenti

1. L'Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.

2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 9 – Determinazione delle aliquote e riscossione

1) Aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento;

2) Per espressa previsione di legge, la mancata approvazione della Delibera entro i termini, comporta l'applicazione delle aliquote anche per l'anno successivo;

3) Il Comune all'interno della sua potestà legislativa può stabilire aliquote differenziate tra quelle ordinarie per soggetti residenti in particolari situazioni di parentela con il proprietario dell'immobile.

Art. 10 - Importi minimi per versamenti

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno di imposta non sia superiore a Euro 12,00.
2. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi.
3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

Art. 11 - Misura degli interessi

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

Art. 12 - Rateizzazione dell'Imposta

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi Imposta Municipale Propria, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.
2. Ai fini della rateizzazione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma di € 1.000,00 eventualmente comprensiva di Interessi e sanzioni; ove la pretesa impositiva interessi più soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, la somma complessiva non può essere inferiore ad un importo di €. 2.000,00.
3. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economiche/finanziarie disagiate del/i richiedente/i supportata da apposita documentazione.
4. La rateizzazione non può comunque eccedere n. 24 rate mensili. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
5. Sull'importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno, ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.
6. Viene determinato in €. 20.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione.

Art. 13 – Modalità di riscossione e versamenti

- 1) Resta fermo l'obbligo, per il contribuente di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze, il versamento rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso con le modalità di legge.
- 2) Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni o comunque per la maggior parte del mese. Nel caso il periodo di possesso si equivalga, l'imposta dovrà comunque essere pagata da una delle parti;
- 3) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la

frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore;

4) La riscossione coattiva, se effettuata direttamente dal Comune, sarà effettuata con la procedura indicata al regio decreto 14 aprile 1910, n° 639;

Art. 14 - Rimborsi di modica entità

1. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia al di sotto di Euro 12,00 a decorrere dall'anno di imposta 2012.

2 Nel caso in cui l'importo sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del rimborso.

Art. 15- Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree

1. Su richiesta dell'interessato il Comune può disporre il rimborso dell'imposta pagata per le aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. La inedificabilità delle aree deve risultare da atti amministrativi del Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali o regionali.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;

b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti e le disposizioni di cui sopra;

c) le varianti agli strumenti urbanistici generali e/o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, o i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;

d) non vi sia stata comunque utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata, a prescindere da eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

Il rimborso compete per non più di cinque anni di imposta durante i quali l'imposta è stata corrisposta sulla base del valore come area edificabile. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

Art. 16 – Rimborsi

1) Fermo restando che il rimborso delle somme versate in eccesso deve essere sempre richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, l'istanza deve sempre indicare in maniera analitica gli immobili per i quali è stato effettuato il versamento, indicando sempre il foglio, la particella, il subalterno, la categoria e la rendita catastale. Alla richiesta devono essere sempre allegati i bollettini attestanti il versamento. Il Comune completata l'istruttoria, provvederà al rimborso di quanto richiesto, se dovuto, entro centottanta giorni.

Art. 17 – Compensazione

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso dell'Imposta Municipale Propria, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo di Imposta Municipale Propria in autotassazione.

2. In caso di maggiori versamenti dell'Imposta Municipale Propria effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.

3. E' ammessa la compensazione di somme versate per altri tributi locali esclusivamente con le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Titolo III – Controlli

Art. 18 - Attività di controllo

1. Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, il Servizio Finanziario competente in materia di Imposta Municipale Propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Ai sensi dell'art. 59, lett. p) del D. Lgs. n. 446/97 e dell'art. 3, c. 57 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, parte del gettito dell'Imposta Municipale Propria è destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del Comune.
3. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 504/1992.

Art. 19 - Modalità di notificazione

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite il Servizio dei Messaggi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario.
2. E' altresì ammessa la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente, che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, in seguito ad apposito corso di formazione e qualificazione, relativamente al quale hanno superato il relativo esame di idoneità.
3. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'anno di imposta 2012.